

PLUTARCO E L. GIUNIO BRUTO 'FILOPOPOLARE'

1. Problema centrale della figura di L. Giunio Bruto è la contraddizione tra la sua immagine di 'capo dell'aristocrazia senatoriale contro il tiranno filoplebeo' - negli storici dal I sec. a.C. ai giorni nostri -, e la sua appartenenza a una *gens* (*Iunia*) conosciuta in seguito come plebea (1): se di un dossier plebeo si è parlato anche per Bruto, questo lo riguarda essenzialmente quale primo tribuno e edile della plebe (2), e non quale primo console e fondatore della repubblica (3).

2. Come emerge da un confronto con la storiografia parallela, in particolare Livio e Dionigi di Alicarnasso, Plutarco nella *Vita di Publicola* sembra conservare, più degli altri, tracce di una tradizione in cui Bruto rivela un atteggiamento filopopolare, in particolare nella lotta contro il tiranno. Qui si riportano alcuni esempi:

a) secondo Livio e Dionigi (4) Bruto richiede un giuramento al popolo perché esso non consenta ad alcuno di arrogarsi il *regnum* a Roma; solo Plutarco (*Publ.* 2.2) ricorda invece un giuramento richiesto al senato e lo motiva col timore di Bruto che proprio dei senatori possano allearsi segretamente con i Tarquini contro la costituzione repubblicana.

b) nel cap. 3 una delegazione da parte dei Tarquini in esilio chiede la restituzione dei loro beni: Bruto si oppone violentemente mentre il suo collega Collatino è favorevole a soddisfare le richieste. Il contrasto tra Bruto e Col-

(1) Cfr. Dion. Hal. 5.18; Plut. *Brut.* 1. Fra la numerosa bibliografia vd. B. G. Niebuhr, *Römische Geschichte*, Berlin 1833⁴, 547-8; Th. Mommsen, *Römische Forschungen*, 1, Berlin 1864, 108; K. J. Neumann, *L. Junius Brutus der erste Consul*, in Strass. Festschrift zur XLVI. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner, Strasbourg 1901, 309 sgg. ; W. Schur, *Iunius (Brutus)*, RE Suppl. V (1931) 356 sgg., in part. 360; J. C. Richard, *Les origines de la plèbe romaine. Essai sur les origines du dualisme patricio-plébéien*, Roma 1978, 474-5.

(2) Cfr. Dion. Hal. 6.89; Plut. *Coriol.* 7; Suid. s.v. δῆμαρχος; Dion. Hal. 7.14.2. Vd. F. Münzer, *Iunius* (47), RE X (1918) 968 sgg.

(3) Sul problema cfr. il recente e ampio lavoro di A. Mastrocinque, *Lucio Giunio Bruto. Ricerche di storia, religione e diritto sulle origini della repubblica romana*, Trento 1988, in part. 93 sgg., 103 sgg., 142 sgg., e la numerosa bibliografia ivi riportata.

(4) Liv. 2.1.9, cfr. 2.2.5; Dion. Hal. 5.1.3.

latino è in Plutarco molto più marcato che in Dionigi (5.5) (5); mentre in Dionigi è l'intero senato a decidere di rimandare la questione al popolo, in Plutarco Bruto corre nel foro e convoca un'assemblea: in contrasto con la maggior parte del senato, egli, nella lotta contro il tiranno, sembra dare risalto al potere decisionale del popolo (6).

c) nel cap. 7 durante il processo contro i congiurati, Bruto, dopo aver fatto eseguire la pena di morte nei confronti dei propri figli, si ritira fino a che il popolo non richiede il suo intervento anche nel giudizio degli altri accusati. Plutarco continua: "Bruto allora tornò e... disse che per i suoi figli era bastato lui come giudice, per gli altri congiurati lasciava i cittadini liberi di decidere col proprio voto; chiunque voleva poteva prendere la parola e cercare di persuadere il popolo". Mentre nei confronti dei figli Bruto agisce quindi in base alla *patria potestas* (7), per gli altri congiurati stabilisce che siano sottoposti al giudizio dell'assemblea. In Livio (5.5) e in Dionigi (5.13.1) si ricorda soltanto che i consoli, unanimi, fanno eseguire la condanna a morte.

3. Evidentemente Plutarco dispone di una tradizione che in certi particolari differisce da Livio e Dionigi e precisamente laddove si ritrovano problemi e situazioni che richiamano situazioni della tarda repubblica:

a) L'adesione - mediante giuramento - alla giovane repubblica richiesta da Bruto ricorda il consenso globale su un gruppo di leggi richiesto dal tribuno della plebe del 100 a.C., Saturnino (8): in ambedue i casi è il senato che deve prestare un giuramento. Si può anzi pensare che rappresentanti di una tendenza favorevole ai *populares* abbiano cercato un precedente al giuramento del senato del 100; la scena descritta nella *Vita di Publicola* è infatti l'unico caso ricordato dalla tradizione di un giuramento del senato anteriore a quello richiesto da Saturnino e la tradizione, ostile a Saturnino, pone enfaticamente l'accento sulla novità del giuramento richiesto al senato (cfr.

(5) In Livio (2.3.5) si accenna soltanto genericamente a una discussione in senato.

(6) Solo in Plutarco è inoltre introdotta la figura di un Minucio che interviene nell'assemblea e condivide il parere di Bruto, che si esprime a favore della confisca dei beni: la posizione politica di Bruto è dunque uguale a quella di un membro di una *gens* sicuramente plebea. Vd. F. Münzer, *C. Minucius* (10), RE 15.2 (1932) 1941.

(7) Vd. E. Sachers, *Potestas patria*, RE 22.1 (1953), 1084 sgg.; cfr. due recenti contributi: F. Botteri, *Figli pubblici e padri privati: 'tribunicia potestas' e 'patria potestas'*, in: *La paura dei padri nella società antica e medievale*, a cura di E. Pellizer e N. Zorzetti, Bari 1983, 49 sgg.; Y. Thomas, *Vitae necisque potestas. Le père, la cité, la mort*, in: AA.VV., *Du châtement dans la cité*, Roma 1984, 512 sgg.

(8) Cfr. App. B.C. 1.29-31 (cfr. E. Gabba, *Appiani Bellorum Civiliū liber primus*, Firenze 1967², 101 sgg.); Plut. *Marius* 29.

App. B.C. 1.29-31; Plut. *Marius* 29) (9).

b) La discussione sui beni dei Tarquini riflette sempre una situazione tardorepubblicana. Già in tempi antichi la pena capitale comportava la *publicatio bonorum* (10), ma in questo caso è collegata con l'esilio: tardorepubblicana appare proprio la discussione, in cui Bruto ha un ruolo di primo piano, se consegnare i loro beni ai Tarquini oppure no. L'opposizione di Bruto ricorda la condanna per *perduellio* che implica la confisca dei beni e l'esilio (11), come la conosciamo per i comandanti di Arausio, Q. Servilio Cepione e forse Cn. Mallio, condannati durante il primo tribunato di Saturnino del 103 a.C. (12); dalla *periocha* liviana (67) questa notizia viene collegata direttamente con i Tarquini (*Caepionis, cuius temeritate clades accepta erat, damnati bona publicata sunt primi post regem Tarquinium*) ed è probabile che il richiamo ai beni dei Tarquini alla fine del secondo secolo a.C. sia diventato un argomento di propaganda nelle discussioni e polemiche intorno ai processi del 103.

c) Se Bruto concede ai congiurati, parenti di Collatino, di essere sottoposti al giudizio dell'assemblea, concede in fondo quasi il diritto di *provocatio* in caso di *perduellio*. È questa una tematica che diventa attuale nella tarda repubblica, quando il diritto ad essere giudicati dal popolo è rimasto sospeso in caso di grave pericolo interno. Questo risulta dalla *lex Sempronia de capite civis romani* del 123 a.C. di Caio Gracco, in base alla quale un cittadino romano non poteva essere giustiziato senza *provocatio ad populum*, anche nei casi di *perduellio* (13). Col ripristino di questo princi-

(9) E. De Ruggiero (*Ius iurandum*, D. E. 4.1, 1924-1946, 279) ricorda per il giuramento del senato due leggi dell'età repubblicana: la *Bantina* (testimonianza solo epigrafica) di discussa cronologia (secondo alcuni da porre nel 118, per altri forse di Saturnino stesso oppure posteriore) e la *Appuleia* (del 100 a.C.). Per queste due leggi e il problema se quello del 100 sia effettivamente il primo caso di giuramento del senato cfr. soprattutto A. Passerini, *C. Mario*, "Athenaeum" n.s. 12, 1934, 109 sgg.; G. Tibiletti, *Le leggi de iudicis repetundarum fino alla guerra sociale*, "Athenaeum" n.s. 31, 1953, 57 sgg.; vd. anche F. T. Hinrichs, *Die lateinische Tafel von Bantia und die 'Lex de piratis'*, "Hermes" 98, 1970, 471 sgg.

(10) Cfr. la confisca dei beni dopo l'uccisione di Sp. Cassio e M. Manlio: vd. in particolare Cic. *Pro dom.* 38,101-2; Val. Max. 6.3.1. Cfr. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Graz 1955 (Leipzig 1899), 537 sgg.

(11) Cfr. soprattutto M. Fuhrmann, *Publicatio bonorum*, RE 23.2 (1959) 2494.

(12) La confisca dei beni di Servilio risulta da Liv., *per.* 67 (per l'esilio cfr. Val. Max. 4.7.3; Gran. Licin. 33.24 Cr.), mentre per Mallio è incerta: cfr. J. Lengle, *Die Verurteilung der Römischen Feldherrn von Arausio*, "Hermes" 66, 1931, 313.

(13) Cfr. Cic. *pro Rab. perd.* 4.12 *ne de capite civium Romanorum iniussu vestro* (cfr. Cic. *Cat.* 4.5.10 *iniussu populi*) *iudicaretur*. Cfr. anche Cic. *pro Cluent.* 55.151; in *Verr.* 5.63.163; *Cat.* 1.11.28; Gell. 10.3.13; Plut. *C. Gracc.* 4. Vd. G. Rotondi, *Leges*

pio (14) Caio Gracco intendeva colpire gli ottimati responsabili della persecuzione illegale del fratello e dei suoi seguaci da parte del senato, il quale aveva affidato ad altri (il console P. Popilio Lenate) i poteri giudiziari (15); forse mirava addirittura a proibire la *coercitio* del magistrato in base al *senatus consultum ultimum* (16). In particolare si ricordano tre casi nella tarda repubblica in cui i contemporanei discutono intorno al problema della applicazione della *provocatio* nei confronti di un cittadino eversore della comunità: il processo di Opimio nel 120 per l'uccisione di Caio Gracco (17); il processo di Rabirio nel 63 per l'uccisione di Saturnino del 100 (18) [cfr. a) e b)]; sempre nel 63 la condanna a morte senza *provocatio* dei complici di Catilina (19).

4. La tradizione conservata da Plutarco si rivela dunque preziosa per la ricostruzione di una singolare immagine di Bruto: come la sua figura sia interpretata alla luce di problematiche tardorepubblicane (20), così che alcuni particolari del suo comportamento e della sua attività riflettono connotazioni ideologiche dei *populares*. Potrebbe essere una reazione a una presentazione di Bruto da parte di una storiografia ottimata che in età graccana dovrebbe ormai essere stata elaborata (21).

publicae populi romani, Milano 1912, 309; C. Meier, *Populares*, RE Suppl. X (1965), in part. 583 e 600 sgg.

(14) Per la legislazione sul diritto di appello al popolo cfr. J. Bleicken, *Provocatio*, RE 23 (1959) 2444 sgg.

(15) Cfr. Plut. *T. Gracc.* 20.4; Cic. *De amic.* 11.37; Vell. 2.7. Per questa interpretazione della *lex Sempronia* cfr. B. Rödl, *Das Senatus consultum ultimum und der Tod der Gracchen*, Diss. Erlangen 1968, 87 sgg.

(16) Cfr. per questa interpretazione ad es. C. H. Brecht, *Perduellio. Eine Studie zu ihrer begrifflichen Abgrenzung im römischen Strafrecht bis zum Ausgang der Republik*, in: 'Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte', Heft 29, München 1938, 246; H. Siber, *Provocatio*, "Z.R.G." 62, 1942, 376.

(17) Cfr. Cic. *part. or.* 30.106, *De orat.* 2.106 e 132; vd. soprattutto B. Rödl, *Das Senatus...* 90 sgg.

(18) Cfr. Cic. *pro Rab. perd.* 2 sgg., *Orator* 102; Dio 37.26.1-2. Fra la bibliografia: C. Wirszubski, *Libertas as a Political Idea*, Cambridge 1950, trad. it. Bari 1957, 93-4; J. Martin, *Die Popularen in der Geschichte der späten Republik*, Diss. Freiburg 1965, 52 sgg.; J. Ungern-Sternberg, *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht*, 'Vestigia' 11, München 1970, 81 sgg.

(19) La problematicità risalta dal noto dibattito presentato nell'opera di Sallustio e dalle varie fasi che condussero alla condanna e all'esilio di Cicerone: cfr. la *lex Clodia* del 58 a.C. Vd. G. Rotondi, *Leges...* 394-5; in particolare E. S. Gruen, *The Last Generation of the Roman Republic*, Berkeley 1974, 244-6.

(20) Cfr. in generale P. M. Martín, *Le mythe de Brutus fondateur de la république romaine*, "ALMARv" 9, 1982, 5 sgg.

(21) Cfr. D. Giunio Bruto Callaico cos. 138 a.C. ispiratore del *Brutus* di Accio e

Tuttavia resta aperto il problema se la tradizione dei *populares* abbia inventato del tutto il Bruto 'filopopolare' o non si sia piuttosto limitata a riportare a situazioni e ideologie politiche tarde il nucleo di una tradizione antica in cui l'immagine di Bruto non era in contraddizione con la sua appartenenza a una *gens* plebea.

MONICA AFFORTUNATI

l'annalista L. Calpurnio Pisone cos. 133 a.C.: vd. A. Mastrocinque, *Lucio Giunio Bruto...* 13 sgg., 25 sgg. e 103 sgg. La tradizione dei *populares* sembrerebbe invece presupporre gli anni intorno al 100 a.C.